



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., venne applicata a Mancini Amedeo, per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato da finalità di odio razziale e con la concessione dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, denunciando due violazioni della legge in merito alla mancata concessione della scriminante della legittima difesa e alla mancata esclusione dell'aggravante dell'odio razziale, incompatibile con la concessa attenuante della provocazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 22 novembre 2017 risulta depositata memoria di replica, ex articolo 611 cod.proc.pen., redatta nell'interesse dell'imputato con la quale s'insiste per l'accoglimento del ricorso e si chiede differimento dell'udienza avanti questa Corte non avendo il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, affrontato il motivo di ricorso relativo alla compatibilità tra l'aggravante dell'odio razziale e l'attenuante della provocazione.

5. Risulta, infine, pervenuta memoria difensiva ex articolo 121 cod.proc.pen. redatta nell'interesse della persona offesa Emmanuel Chinyere con la quale si contesta il ricorso dell'imputato e "ci si rimette" a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell'impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'articolo 444 cod.proc.pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l'assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione



proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio 2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688).

Nella specie, questa volta in fatto, il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti e la loro qualificazione giuridica e, quindi, dell'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen. (v. in particolare, pagina 3 della sentenza).

In proposito, è sufficiente considerare che se è vero quanto dianzi espresso è pur vero che il Giudicante può assolvere l'obbligo motivazionale anche con la mera enunciazione di avere effettuato la verifica anzidetta, ove non consti nè sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento, nella specie la legittima difesa, (v. Cass. 20 novembre 2008 n. 43367): il che è quanto avvenuto nella specie. Soltanto con il ricorso per cassazione (v. primo motivo) si è evidenziata, da parte della difesa, la possibilità dell'esistenza della scriminante della legittima difesa il che appare alquanto contraddittorio con la richiesta di applicazione della pena ex articolo 444 cod.proc.pen. che presuppone, in ogni caso, l'evidente mancanza di cause di proscioglimento ex articolo 129 cod.proc.pen.

2. Quanto al secondo motivo, per affermarsene la manifesta infondatezza, basta osservare come lo stesso imputato abbia formulato richiesta di applicazione di pena, ex articolo 444 cod.proc.pen., sulla base della coesistenza dell'aggravante speciale di cui all'articolo 3 della legge 205/93 con l'attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 2 cod.pen. (v. istanza integrativa per applicazione pena patteggiata del 12 dicembre 2016) per cui ora non può dolersi di una loro pretesa incompatibilità posto che, con la richiesta di patteggiamento, l'imputato oltre a rinunciare ad eventuali nullità, che non riguardino la formazione del consenso, manifesta la volontà di dare esecuzione all'accordo con la Parte Pubblica in tema di quantificazione della pena come risultante, altresì, dal concordato gioco di bilanciamento tra le circostanze dell'ascritto reato.

Comunque, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (v. da ultimo, Cass. Sez. V 8 febbraio 2017 n. 13530).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Conseguentemente, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa con il suddetto motivo di ricorso, non appare applicabile la pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. V 26 gennaio 2010 n. 17686) in tema d'incompatibilità tra l'attenuante della provocazione e l'aggravante dei futili motivi poiché non è possibile la coesistenza di stati d'animo diversi nella medesima azione.

Invero, una cosa è la coesistenza nella medesima azione criminosa di stati d'animo contrastanti mentre altra cosa è la coesistenza tra uno stato d'animo che attenui la gravità del fatto e una condotta, destinata a rendere percepibile all'esterno un sentimento d'odio, senza che assuma rilievo la mozione soggettiva dell'agente: il tutto a non voler considerare, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente (v. pagina 6 del ricorso), il lasso di tempo intercorrente tra le espressioni razziste pronunziate dall'imputato e la reazione aggressiva della vittima, che vale a rendere insussistente la pretesa contemporanea coesistenza di situazioni soggettive diverse.

3. Ulteriormente pretestuoso è il motivo particolare di doglianza, contenuto nella memoria defensionale 22 novembre 2017, relativo alla parzialità del contenuto della requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte Suprema poiché:

a) non esiste obbligo alcuno di requisitoria scritta nei procedimenti camerali non partecipati, come affermato dalla stessa difesa del ricorrente (v. le citate, Cass. Sez. I 19 novembre 1991 n. 4355 e Sez. Un. 17 dicembre 2015 n. 51207);

b) in ipotesi di requisitoria scritta non può imporsi alla Parte Pubblica di prendere posizione su qualsiasi doglianza della difesa, potendo la stessa soprassedere su quelle ritenute manifestamente infondate;

c) il Collegio non è vincolato dalle conclusioni della Procura Generale, potendo legittimamente andare di contrario avviso alle stesse.

4. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P. T. M.



La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 novembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

Roma, li **22 GEN 2018**...